

## Indice

<b>1</b>	<b>Concetti, definizioni, abbreviazioni</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Obiettivi</b> .....	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Introduzione ai dispositivi medici</b> .....	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Il sistema di vigilanza</b> .....	<b>3</b>
4.1	Materiovigilanza: i ruoli .....	4
4.2	Sistema di notifica in ospedale .....	5
4.3	La persona di contatto per la vigilanza dei dispositivi medici.....	7

## Cronistoria delle modifiche

Versione	Valida e vincolante dal	Descrizione, osservazione (dell'autrice/autore)	Visto autrice/autore
1.0	26.05.2021	Nuova creazione del documento dovuta alla revisione del nuovo disciplinamento dei dispositivi medici, ID documento precedente: MU510_00_001i_MB	wic

## 1 Concetti, definizioni, abbreviazioni

CIRS: Critical Incident Reporting System

FSCA: Field Safety Corrective Action

## 2 Obiettivi

Il presente documento ha lo scopo di fornire agli ospedali, in particolare alle persone di contatto per la vigilanza dei dispositivi medici, una panoramica delle fasi di sviluppo a cui un dispositivo medico è sottoposto fino alla sua immissione sul mercato e di come viene successivamente sorvegliato sul mercato. L'attenzione è rivolta alla parte in cui gli ospedali contribuiscono alla sorveglianza del mercato. Saranno spiegati i requisiti del sistema di notifica negli ospedali e il ruolo della persona di contatto per la vigilanza.

La definizione di incidente grave e i termini di notifica non sono discussi in questa sede. Queste informazioni sono reperibili nella guida complementare «Notifica incidenti utilizzatori».


### 3 Introduzione ai dispositivi medici

La legge sugli agenti terapeutici<sup>1</sup> (LATer) definisce i dispositivi medici nell'art. 4 cpv. 1 lett. b come segue: i prodotti, compresi strumenti, apparecchi, apparecchiature, dispositivi medico-diagnostici in vitro, software, impianti, reagenti, materiali e altri oggetti o sostanze, destinati all'uso medico o dichiarati tali e il cui effetto principale non è raggiunto con un medicamento; ciò vuol dire che l'effetto principale non può essere raggiunto con agenti farmacologici, immunologici o metabolici.

La gamma di dispositivi medici è estremamente ampia e comprende sedie a rotelle, letti per pazienti, lenti a contatto, protesi dentali, misuratori della pressione arteriosa, misuratori di glicemia, test di gravidanza, macchine da laboratorio, pompe per infusione, protesi d'anca, pacemaker, valvole cardiache artificiali, robot chirurgici, apparecchi radiografici, utensili chirurgici o dispositivi per il monitoraggio dei pazienti.

Per alcuni dispositivi senza destinazione d'uso medica valgono le stesse leggi che vigono per i dispositivi medici. Ne fanno parte, per esempio, lenti a contatto colorate senza correzione visiva, acido ialuronico per il trattamento delle rughe, apparecchi di criolipolisi per la riduzione del grasso corporeo, laser per la depilazione. Una definizione più dettagliata dei dispositivi che rientrano in questa categoria si trova nell'allegato I dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici<sup>2</sup> (ODmed).

**Il ciclo di vita** di un dispositivo medico può essere suddiviso approssimativamente in 3 fasi.



#### Fase 1

Nella **fase di sviluppo** un fabbricante produce diversi prototipi che vengono prima testati tecnicamente, per esempio in un laboratorio. Nella maggior parte dei casi questi test di laboratorio non sono tuttavia sufficienti a dimostrare anche che il dispositivo medico possa essere utilizzato in modo sicuro e sia efficace. Pertanto, durante la fase di sviluppo si conducono spesso studi clinici con «precursori» o «prototipi» di dispositivi medici che possono essere utilizzati solo all'interno dello studio clinico. I fabbricanti di dispositivi medici sono tenuti a raccogliere e valutare tutti gli eventi avversi con conseguenze per i pazienti nonché i difetti di un dispositivo constatati durante uno studio clinico. A tal fine, i pazienti/volontari sono sottoposti a uno stretto monitoraggio nell'ambito dello studio clinico al fine di individuare e prevenire eventuali rischi il più presto possibile.

<sup>1</sup> Legge federale sui medicinali e i dispositivi medici (LATer, RS 812.21)


<sup>2</sup> Ordinanza relativa ai dispositivi medici del 1° luglio 2020 (ODmed, RS 812.213)

## Fase 2

Se durante la fase di sviluppo del prodotto il fabbricante sulla base di dati scientifici fornisce le prove che il suo dispositivo medico può essere utilizzato in modo sufficientemente sicuro ed efficace, inizia la fase di **immissione in commercio**.

A differenza dei medicinali, un dispositivo medico non è omologato da Swissmedic. La responsabilità del rispetto dei requisiti di legge (conformità) spetta al fabbricante il quale deve sottoporre il proprio dispositivo medico a una procedura di valutazione della conformità. Se supera questa procedura, il dispositivo medico ottiene una dichiarazione di conformità.

Per i dispositivi medici con un rischio maggiore (p.es. set di infusione, impianti, apparecchi radiologici, test HIV), è inoltre necessario rivolgersi a un organismo di valutazione della conformità indipendente, il quale in seguito all'esito positivo della valutazione rilascia un certificato (in inglese: Certificate of conformity) per il dispositivo medico in questione. Il risultato visibile di una valutazione della conformità è il cosiddetto marchio CE (con o senza numeri) apposto sul dispositivo medico. Questo marchio consente l'immissione in commercio dei dispositivi medici all'interno dell'UE (Unione europea) rispettivamente del SEE (Spazio economico europeo) e anche in Svizzera.



## Fase 3

Se un dispositivo medico è disponibile sul mercato, può essere utilizzato liberamente in conformità alla destinazione d'uso. Ciò significa però anche che l'uso non è più sottoposto a stretta sorveglianza come negli studi clinici. Ciononostante, anche in questa fase chiamata **sorveglianza del mercato** il fabbricante è obbligato a sorvegliare il dispositivo medico in modo da poter reagire immediatamente se scopre un nuovo rischio o un rischio maggiore. In questo contesto vengono anche raccolti e valutati sistematicamente gli incidenti gravi e gli altri feedback provenienti dal mercato e, se necessario, vengono adottate misure adeguate per ridurre al minimo i rischi inaccettabili. Questo sistema di sorveglianza dei rischi associati all'uso dei dispositivi medici è chiamato **materiovigilanza**.

## 4 Il sistema di vigilanza

Per vigilanza s'intende un sistema di sorveglianza dei rischi associati all'uso degli agenti terapeutici, che possono essere medicinali, dispositivi medici, sangue ed emocomponenti. Di conseguenza, si distingue tra

**farmacovigilanza:** sorveglianza dei rischi di effetti indesiderati correlati all'uso di medicinali

**emovigilanza:** sorveglianza dei rischi correlati alla messa a disposizione di sangue ed emocomponenti dal donatore fino al ricevente

**materiovigilanza:** sorveglianza dei rischi correlati all'uso di dispositivi medici

In linea di massima si tratta di raccogliere e analizzare gli incidenti che hanno causato o avrebbero potuto causare un grave deterioramento dello stato di salute di una persona o anche la sua morte, al fine di individuare i rischi il prima possibile e, se necessario, adottare misure in grado di ridurli al minimo. Gli incidenti gravi con i dispositivi medici possono includere:

- revisione chirurgica anticipata di una protesi del ginocchio p.es. per allentamento dell'impianto
- un paziente muore e vi è motivo di supporre che il defibrillatore impiantatogli non abbia funzionato correttamente
- una pompa di infusione fornisce una quantità molto più elevata di medicinale di quanto era stato programmato, senza attivazione dell'allarme, causando un sovradosaggio.

#### 4.1 Materiovigilanza: i ruoli

Affinché il sistema di materiovigilanza funzioni, è necessaria la cooperazione di tutte le parti coinvolte:


- fabbricante 
- Swissmedic 
- utilizzatori di dispositivi medici (ospedali) 

**Il fabbricante** di dispositivi medici deve garantire che i suoi prodotti possano essere utilizzati in modo sicuro ed efficace. Deve raccogliere p.es. tutti i feedback, gli incidenti di cui è a conoscenza, valutarli sistematicamente e, se necessario, adottare misure appropriate. Il fabbricante è obbligato per legge a notificare a Swissmedic tutti gli incidenti gravi verificatisi in Svizzera. Se il fabbricante adotta misure p.es. sulla base incidenti gravi per ridurre al minimo i rischi, deve anche notificare queste misure a Swissmedic. Le misure preventive di riduzione del rischio (le cosiddette Field Safety Corrective Actions o FSCA), come per esempio il richiamo di un prodotto, devono essere notificate a Swissmedic, anche se tali misure non si basano su un incidente grave.

**Swissmedic** raccoglie e verifica le notifiche di incidenti gravi, analizza i rischi correlati all'incidente, valuta l'indagine pianificata dal fabbricante e i risultati e, se necessario, ordina misure aggiuntive. Swissmedic pubblica le FSCA continuamente sul proprio sito web. Una volta alla settimana, una e-mail con le nuove misure pubblicate viene inviata a tutte le persone di contatto incaricate della vigilanza dei dispositivi medici negli ospedali (Swissmedic – New recalls).

**Gli ospedali sono utilizzatori** di dispositivi medici, di conseguenza sono spesso i primi a identificare eventuali problemi o rischi correlati a un incidente. Gli utilizzatori segnalano gli incidenti al fabbricante o al fornitore affinché li possa analizzare. Se gli utilizzatori sono operatori sanitari (p.es. il corpo medico ospedaliero), sono obbligati per legge a notificare gli incidenti gravi sia al fornitore che a Swissmedic.

Se tutte le parti coinvolte adempiono ai loro obblighi, Swissmedic viene informata dello stesso incidente grave una volta dal fabbricante e una volta dall'ospedale. La legge prevede intenzionalmente questa ridondanza nel sistema per garantire che gli incidenti siano notificati e, se necessario, si possa intervenire tempestivamente.



## 4.2 Sistema di notifica in ospedale

Un ospedale è un'istituzione sanitaria nella quale vengono attuate cure stazionarie di malattie mediante prestazioni mediche o infermieristiche oppure provvedimenti stazionari di riabilitazione medica o provvedimenti medici stazionari per scopi estetici.<sup>3</sup>

Ai sensi dell'art. 67 ODmed, gli ospedali sono tenuti a istituire un sistema interno di notifica nel quadro di un consolidato sistema di gestione della qualità. Cosa significa?

In linea di massima, gli incidenti gravi con i dispositivi medici possono verificarsi ovunque venga utilizzato un dispositivo medico. Se si verificano in ospedale, sono soprattutto gli operatori sanitari a venire a conoscenza: medici, terapisti, addetti all'assistenza o personale infermieristico. Tutti gli operatori sanitari sono tenuti per legge a notificare gli incidenti gravi.<sup>4</sup> Chiunque violi quest'obbligo di notifica può essere punito con una multa.<sup>5</sup> Le modalità con cui avviene la procedura di notifica devono essere definite e documentate dall'ospedale in base ai principi del suo sistema di assicurazione qualità. Per esempio, molti ospedali hanno un responsabile per la vigilanza in ogni reparto, il quale raccoglie le notifiche, le preseleziona eventualmente per poi inoltrarle a una persona di contatto designata per la vigilanza dei dispositivi medici all'interno dell'ospedale.<sup>6</sup> La persona di contatto per la vigilanza dei dispositivi medici deve notificare un incidente grave a Swissmedic con il formulario ufficiale. In altri ospedali la notifica viene inserita direttamente in un sistema elettronico


<sup>3</sup> Art. 3 cpv. 1 lett. k Ordinanza relativa ai dispositivi medici del 1° luglio 2020 (ODmed, RS 812.213)

<sup>4</sup> Art. 66 cpv. 4 Ordinanza relativa ai dispositivi medici del 1° luglio 2020 (ODmed, RS 812.213)

<sup>5</sup> Art. 87 cpv. 1 lett. c Legge federale sui medicinali e i dispositivi medici (LATer, RS 812.21)

<sup>6</sup> Art. 67 cpv. 2 Ordinanza relativa ai dispositivi medici del 1° luglio 2020 (ODmed, RS 812.213)

(p.es. CIRS) da qualsiasi operatore sanitario che rilevi un incidente. Il sistema elettronico inoltra le notifiche alla persona di contatto per la vigilanza dei dispositivi medici, che procede allo smistamento finale e decide quali notifiche di incidenti devono essere effettivamente trasmesse a Swissmedic. Questo processo funziona però solo se le persone che lavorano con i dispositivi medici constatano gli incidenti, li riconoscono come soggetti all'obbligo di notifica e li processano correttamente.



La legge prescrive:

- i soggetti obbligati al riconoscimento e al primo inoltro degli incidenti (tutti gli operatori sanitari)
- i soggetti responsabili della trasmissione finale a Swissmedic degli incidenti soggetti all'obbligo di notifica (persone di contatto)
- che la persona di contatto per la vigilanza dei dispositivi medici sia comunicata ufficialmente a Swissmedic (ospedale)
- che tutte le notifiche siano inviate a Swissmedic conformemente alle istruzioni pubblicate sul sito di Swissmedic
- che un sistema di notifica sia definito e attuato nel quadro di un consolidato sistema di gestione della qualità (ospedale)
- che tutti i documenti creati nell'ambito del sistema di gestione della qualità siano conservati per almeno 15 anni (ospedale)

Il processo di notifica dovrebbe inoltre definire:

- competenze e responsabilità (incl. regolamentazione delle supplenze)
- definizioni, p.es. che cos'è un incidente grave
- procedura, p.es. in che modo le informazioni relative a un incidente arrivano dal luogo in cui l'incidente si è verificato alla persona di contatto per la vigilanza dei dispositivi medici
- criteri decisionali per stabilire se si tratta di un incidente soggetto all'obbligo di notifica
- dove/come sono documentate le decisioni
- termini di notifica
- come garantire che tutte le persone coinvolte sappiano in qualsiasi momento di quale parte del processo sono responsabili

La guida complementare «WL\_MDV\_Notifica incidenti utilizzatori» fornisce informazioni su come è definito un incidente grave, come deve essere notificato a Swissmedic e quali scadenze devono essere rispettate.

### **4.3 La persona di contatto per la vigilanza dei dispositivi medici**

Gli ospedali sono tenuti per legge a designare un esperto idoneo con formazione medica o tecnica, che assume l'obbligo di notifica nei confronti di Swissmedic.<sup>7</sup>

La persona di contatto per la vigilanza dei dispositivi medici riveste un ruolo ufficiale nei confronti di Swissmedic e deve pertanto essere anche notificata ufficialmente a Swissmedic.<sup>8</sup> Swissmedic deve inoltre essere informata di qualsiasi mutazione dei dati di contatto o di cambio di personale.

L'apposito formulario per la notifica della persona di contatto per la vigilanza dei dispositivi medici è disponibile sul sito internet

[www.swissmedic.ch/md-materiovigilance-utilizzatori](http://www.swissmedic.ch/md-materiovigilance-utilizzatori).

La persona di contatto per la vigilanza dei dispositivi medici svolge i seguenti compiti:

- è l'interlocutore per le questioni di vigilanza dei dispositivi medici in ospedale ma anche per Swissmedic
- raccoglie tutte le notifiche di incidenti all'interno di un ospedale
- ordina gli incidenti in base ai criteri definiti nella procedura e decide quali sono soggetti all'obbligo di notifica e devono essere inoltrati a Swissmedic
- per gli incidenti soggetti all'obbligo di notifica compila il formulario messo a disposizione da Swissmedic e lo inoltra a Swissmedic
- all'occorrenza, trasmette all'interno dell'ospedale le nuove informazioni pertinenti ottenute da Swissmedic, come l'e-mail settimanale con l'elenco delle azioni correttive di sicurezza

Requisiti della persona di contatto per la vigilanza dei dispositivi medici:

In generale, un incidente associato a un dispositivo medico solleva sia questioni mediche che questioni tecniche (quali complicanze si sono verificate o potrebbero verificarsi? Quale difetto si è verificato?). La persona di contatto per la vigilanza dei dispositivi medici dovrebbe possedere un know-how sufficiente sia nel settore medico che in quello tecnico. Swissmedic rinuncia deliberatamente a imporre qualifiche professionali specifiche per le persone di contatto, al fine di lasciare all'ospedale la massima flessibilità nel designare la funzione. Quando si designa una persona di contatto, occorre assicurarsi

- che sia accettata dagli utilizzatori professionali di dispositivi medici;
- possieda conoscenze mediche sufficienti per poter descrivere una complicanza;
- possieda conoscenze tecniche sufficienti per poter descrivere i problemi tecnici;
- abbia un interesse per gli aspetti dell'assicurazione qualità.

<sup>7</sup> Art. 67 cpv. 2 Ordinanza relativa ai dispositivi medici del 1° luglio 2020 (ODmed, RS 812.213)

<sup>8</sup> Art. 67 cpv. 2 Ordinanza relativa ai dispositivi medici del 1° luglio 2020 (ODmed, RS 812.213)

Tutte le conoscenze necessarie possono essere state acquisite durante la formazione o anche dall'esperienza. Spetta all'ospedale preparare e/o formare le persone di contatto ai compiti previsti dal loro ruolo.

La funzione della persona di contatto per la vigilanza dei dispositivi medici consente agli altri operatori sanitari di notificare gli incidenti gravi a Swissmedic in forma **anonima**. La persona di contatto per la vigilanza è quindi in grado di garantire l'anonimato degli utilizzatori nei confronti di Swissmedic e al tempo stesso assicurare la possibilità di richieste di chiarimento.